

L'ORDINAMENTO
GIURIDICO E IL
DIRITTO
COSTITUZIONALE

- Le regole del diritto
- L'ordinamento giuridico e il diritto come sistema
- La costituzione e l'ordinamento costituzionale
- Diritto pubblico e diritto privato

DIRITTO E ORGANIZZAZIONE SOCIALE

“*ubi societas ibi ius*”

«Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Un'organizzazione per essere tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l'attività. Tali regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione: considerate nel loro insieme, formano un ordinamento giuridico»

- Regole giuridiche e regole etiche, religiose, di costume

sollen – sein

linguaggio *prescrittivo* – linguaggio *descrittivo*

- Pluralità degli ordinamenti giuridici

RAPPORTO GIURIDICO

Le regole giuridiche, accanto ai doveri che pongono ad alcuni, prevedono la corrispondente facoltà di altri.

Siamo in presenza di norme giuridiche solo allorché si instaura un rapporto fra due o più soggetti, che sulla base di una regola comune (il diritto oggettivo) imposta da altri (eteronoma) o posta dalle parti (autonoma) dà luogo a vincoli reciproci.

Situazioni giuridiche di vantaggio → diritti in senso soggettivo

Situazioni giuridiche di svantaggio → obblighi, doveri, soggezioni

Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici

Ogni organizzazione produce diritto ed è prodotta dal diritto

DITITTO – LEGGE - GIURISPRUDENZA

diritto - droit – derecho - direito – Recht – ratt – right



(etimo latino *dirigere –directus*)

(etimo indoeuropeo *rag*) *rex, regio*

giurisprudenza (*prudentia iuris*) – giustizia (*ius-titia*)



(etimo latino *iungere* (legare))

legge (*lex-legis*) (ligare)



(etimo indoeuropeo *leg*)

TEORIE DEL DIRITTO

- Teorie **normativistiche** (Kelsen)
«una società ha un ordinamento»

- Teorie **istituzionalistiche** (Romano)
«una società organizzata è un ordinamento»

DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO

«L'insieme di più elementi - imperativi, consuetudini, fatti normativi - accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici»

DISPOSIZIONE E NORMA

Disposizioni (o testi normativi)  **Norme**

Le disposizioni sono delle mere formulazioni linguistiche, suscettibili di diverse interpretazioni.

Le norme sono il risultato dell'interpretazione, operata sulla base di diversi criteri:

- interpretazione letterale
- interpretazione logico-sistematica
- interpretazione storico-comparativa

TIPOLOGIE DELLA COSTITUZIONE

- Costituzione scritta
- Costituzione non scritta (es. Regno Unito)

- Costituzione rigida
- Costituzione flessibile

- Costituzione ottriata
- Costituzione rappresentativa

CLASSIFICAZIONE
DELLE
COSTITUZIONI
MODERNE

COSTITUZIONI SCRITTE – COSTITUZIONI CONSUE TUDINARIE

- I **SCRITTE** – Le norme delle Costituzione sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità
- I **CONSUE TUDINARIE** – Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna

COSTITUZIONI RIGIDE – COSTITUZIONI FLESSIBILI

- I **RIGIDE** – Il testo costituzionale richiede un procedimento aggravato di revisione per essere modificato (ad esempio: maggioranze qualificate; referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione della deliberazione; coinvolgimento delle entità territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti delle minoranze politiche ovvero delle componenti territoriali. La Costituzione italiana è rigida perché prevede, all'art. 138, un procedimento aggravato di revisione.
- I **FLESSIBILI** – Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. (esempio: lo Statuto Albertino)

COSTITUZIONI BREVI – COSTITUZIONI LUNGHE

- I **BREVI** – Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull'organizzazione dello Stato e si limitano ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo Statuto Albertino con solo 84 articoli).
- I **LUNGHE**- Non pongono l'accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità (diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. La Costituzione italiana appartiene a questa categoria.

COSTITUZIONI OTTRIAE – COSTITUZIONI PATTIZIE COSTITUZIONI APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE

- I **OTTRIAE** – Il termine viene dal francese *Octroyées* (concesse). Diffuse nella prima metà del secoloXIX. Provenienti da una concessione unilaterale (*octroi*) del Re, in quanto sovrano (esempi: la Costituzione francese del 1814, lo Statuto Albertino del 1848).
- I **PATTIZIE** – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico (esempio: le Costituzioni francesi del 1791 e del 1830).
- I **APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE** – Definitiva affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico. Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall'Assemblea. In Italia c'è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica) che ha vincolato in partenza le scelte dell'Assemblea costituente sulla forma di Stato.

IL MOVIMENTO COSTITUZIONALISTA

1787: Costituzione degli Stati Uniti d'America

«Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il benessere generale ed assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America»

IL MOVIMENTO COSTITUZIONALISTA

1791: Costituzione francese

«L'Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'eguaglianza dei diritti.

- Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine di cavalierato, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

segue...

- Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico.
- Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i francesi.
- Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri.
- La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione»

DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

«Il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma a ciascun ordinamento e che rappresentano il codice genetico che determinano l'identità dell'ordinamento giuridico stesso» (forma di stato, diritti e doveri dei consociati, forma di governo, fonti del diritto)

ORGANI E SOGGETTI COSTITUZIONALI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Organi

- Parlamento
- Presidente della Repubblica
- Governo
- Corte costituzionale

Soggetti

- Regioni
- Comuni
- Province e città metropolitane

TEORIE DELLA COSTITUZIONE

- La costituzione come «norma fondamentale»
(Kelsen)
 - La costituzione come «decisione fondamentale»
(Schmitt)
- La costituzione materiale (Mortati)

I «RAMI» DEL DIRITTO PUBBLICO

- Diritto costituzionale
- Diritto parlamentare
- Diritto regionale e degli enti locali
- Diritto amministrativo
- Diritto tributario
- Diritto ecclesiastico
- Diritto penale
- Diritto processuale civile e penale
- Diritto internazionale
- Diritto dell'Unione europea